

**PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE**

INCONTRO DI STUDI

FIRENZE 29 SETTEMBRE 2020

LA COMPETENZA

(Art. 124 DPR 115/2002)

- **L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine del luogo dove la causa pende o dove deve essere radicata.**
- **Per i giudizi pendenti o da radicare davanti alla Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori la competenza è del COA del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- **L'istanza si propone per via telematica tramite il portale SFERA.**
- **Nell'istanza bisogna inserire i dati relative all'Ufficio giudiziario, l'oggetto, il motivo della richiesta, i dati anagrafici del richiedente e quelli del suo nucleo familiare con indicazione dei rispettivi redditi, quelli della controparte e il nome della persona che compila la richiesta.**

SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA E SULL'OGGETTO

- **Esporre con chiarezza il tipo di azione che si vuole intentare e le ragioni che si intendono far valere ed indicare l'Autorità giudiziaria competente.**

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE: IL REDDITO

(Art. 76 DPR 115/2002)

- **Il reddito, attualmente, non deve essere superiore ad €. 11.493,82.**
- **La norma fa riferimento al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata.**
- **Il reddito del richiedente è costituito dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare ivi compreso quello del richiedente.**
- **Si tiene conto del solo reddito personale del richiedente con esclusione del reddito dei familiari quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero quando il richiedente ha interessi confliggenti con gli altri familiari (es. Separazioni).**

PROVA DEL REDDITO

(Art. 79 DPR 115/2002)

- Il richiedente deve allegare all'istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 con la quale è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.**
- La dichiarazione deve, altresì, contenere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.**

ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

- **Altri documenti: le dichiarazioni dei redditi (Unico, 730) e/o i CUD non sono necessari mentre è necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione.**
- **L'ISEE, invece, non ha alcuna valenza perché finalizzato solo alle prestazioni sociali agevolate e, pertanto, non deve essere prodotto né il valore risultante da tale dichiarazione deve essere utilizzato quale “reddito” della parte istante. Il reddito che la norma richiede è quello imponibile ai fini IRPEF.**

DEROGHE

(Art. 76 DPR 115/2002)

- 1) Non possono essere ammessi al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76, comma 4 bis perché anche i proventi illeciti possono concorrere a far superare la “non abbenza” (Cass. Pen. 836/2018).**
- 2) Sono, invece, ammissibili al beneficio, a prescindere dal reddito le persone offese da determinati reati (572 c.p., 583 bis c.p., 609 bis c.p., ecc.).**
- 3) Sono ammissibili, inoltre, i minori stranieri non accompagnati.**
- 4) Sono ammissibili, altresì, i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore.**
- 5) Nei procedimenti di adottabilità possono godere del beneficio i minori rappresentati dal curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni. È irrilevante il reddito dei genitori (L. 183/1983).**

DIFFERENZE TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

- **Nel processo penale il limite di reddito è aumentato di €.
1.032,91 per ogni componente della famiglia. La ratio della
norma sarebbe da individuare nel diverso bene tutelato.**
- **Nel processo penale l'istanza si propone direttamente al Giudice
e non al COA.**

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

- **Il Patrocinio a Spese dello Stato si può richiedere solo per i procedimenti obbligatori ai fini della procedibilità.**

I PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

L'art. 74 DPR 115/2002 prevede “è, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione [...]”

Con sentenza n. 15175/2019 la Cassazione ha precisato che il beneficio è applicabile in ogni procedimento civile pure di Volontaria giurisdizione anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.

DECORRENZA

- **Gli effetti del beneficio decorrono dal momento della presentazione dell'istanza.**
- **Quando vengono richieste delle integrazioni la data di riferimento rimane sempre quella del deposito.**

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi ha diritto ad essere ammesso:

- **I cittadini italiani**
- **Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno**
- **Gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno (Cass. Civ. 164/2018)**
- **Gli apolidi**
- **Gli enti e le associazioni senza fine di lucro**
- **I richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale. L'art. 8 DPR 12 gennaio 2015 n. 21 stabilisce che la documentazione prevista dall'art. 79 DPR 115/2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, pertanto, non occorre produrre la richiesta alle autorità consolari del paese di origine**

CONTENUTO INTEGRATIVO DELL'ISTANZA

(Art. 122 DPR 115/2002)

L'Art. 122 prevede che l'istanza debba contenere, a pena d'inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

Il COA, quindi, è tenuto ad effettuare una valutazione sulle ragioni della domanda affinché non siano manifestamente infondate.

ALTRI DOCUMENTI DA PRODURRE

- a) Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente.**

- b) Documenti a fondamento della pretesa che si intende far valere o alla quale si intende resistere. (Es.: estratto atto di matrimonio per le separazioni, sentenza di separazione o omologa per i divorzi, provvedimento che si intende impugnare, atto notificato nel cui procedimento bisogna costituirsi, ecc.).**

DELIBERA DI AMMISSIONE

(Art. 126 DPR 115/2002)

- **Il COA, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria.**
- **L'ammissione può essere revocata dal Giudice nel corso del giudizio.**
- **Se il COA, invece, respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.**

*GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!*